



Decreto Ministeriale 15 gennaio 1991 "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati" (ABROGATO con decreto ministeriale 26/01/2001)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 4, primo comma, n. 6, l'art. 6, primo comma, lettera C) e l'art. 45 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Visti, in particolare, gli articoli 1, 3, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107;

Ritenuto che occorre provvedere agli adempimenti previsti dalle citate disposizioni di legge;

Sentito il parere della Commissione nazionale per i servizi trasfusionali, di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con decreto del Ministro della sanità il 26 giugno 1990;

Decreta:

È approvato l'articolato concernente i protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti, composto di 35 articoli e 2 allegati, uniti al presente decreto del quale costituiscono parte integrante a tutti gli effetti.

**TITOLO I
SELEZIONE DEL DONATORE**

Art. 1

1. Il donatore deve essere persona sana: la procedura per questo accertamento costituisce l'atto più importante della selezione.
2. Essa si articola nei seguenti tempi successivi:
 - a) compilazione di una scheda di accettazione e firma di consenso su modulo allegato;
 - b) raccolta a ogni donazione di dati anamnestici (risposte alle domande contenute nel modulo di consenso);
 - c) esame obiettivo;
 - d) esami di laboratorio;
 - e) altre indagini cliniche e strumentali a giudizio del medico.

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)
Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



Art. 2

Scheda di accettazione

1. Le domande devono essere semplici e di facile comprensione al fine di ottenere informazioni precise. Un operatore sanitario deve essere disponibile per dare eventuali delucidazioni al donatore.
2. Dopo la compilazione della scheda il donatore deve firmare il modulo di consenso (allegato 1).
3. I dati anagrafici e clinico laboratoristici devono essere registrati e aggiornati in uno schedario donatori e conservati per almeno cinque anni.
4. La scheda deve contenere cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero di telefono del domicilio e del posto di lavoro, sesso, codice fiscale e sanitario, associazione o federazione di appartenenza del donatore.

Art. 3

Anamnesi

1. È raccolta attraverso la scheda di accettazione e modulo di consenso. In particolare:
 - a) i donatori accettati devono essere informati del rischio del ricevente, per quanto concerne le malattie trasmissibili, e invitati a comunicare eventuali malattie insorte subito dopo ogni donazione con particolare riferimento all'epatite, anche se comparsa entro sei mesi dopo l'ultimo prelievo;
 - b) tutti i donatori debbono essere adeguatamente informati sulla possibile trasmissione dell'AIDS con la trasfusione ed invitati ad astenersi dalla donazione se incorsi in comportamenti a rischio. A tal fine il donatore sarà invitato a prendere visione di un apposito messaggio con notizie relative a segni e sintomi di AIDS e sindromi collegate (allegato 2).

Art. 4

Visita medica generale

1. Consiste in un esame clinico mirato a valutare le condizioni generali di salute del donatore, con particolare attenzione a situazioni quali debilitazione, iponutrizione, anemia, ittero, cianosi, instabilità mentale, intossicazione alcolica, uso di stupefacenti ed abuso di farmaci.

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)
Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



TITOLO II CONTROLLI LABORATORISTICI E STRUMENTALI DEL DONATORE

Art. 5

Esami obbligatori ad ogni donazione

1. Il donatore ad ogni donazione deve essere sottoposto ai seguenti esami:
 - a) determinazione dell'emoglobina o dell'ematocrito prima della donazione;
 - b) ALT con metodo ottimizzato;
 - c) sierodiagnosi per la lue;
 - e) HIV Ab;
 - f) HBaAg;
 - g) HCVab.

Art. 6

Esami obbligatori per il donatore periodico

1. Per donatore periodico si intende chi si presenta ad una struttura trasfusionale per la seconda volta e successive.
2. Il donatore periodico va inoltre definito donatore attivo se esegue almeno una donazione ogni due anni.
3. Il donatore periodico deve essere sottoposto alla seconda donazione e successivamente ogni tre donazioni per gli uomini ed ogni due donazioni per le donne ai seguenti esami:
 - a) Emocromo completo;
 - b) VES;
 - c) Azotemia;
 - d) Creatinemia;
 - e) Glicemia;
 - f) Proteinemia;
 - g) Colesterolemia;
 - h) Trigliceridemia;
 - i) Ferritinemia o sideremia;
 - l) Alt;
 - m) Sierodiagnosi per la lue;
 - n) HIV Ab;
 - o) HBaAg;
 - p) HCVab;

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)
Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



g) RX torace, ECG all'accettazione come donatore periodico (seconda donazione) ed a giudizio del medico trasfusionista, specie se trattasi di persona al di sopra dei 45 anni di età. A giudizio del medico trasfusionista possono essere disposti altri eventuali esami diagnostici e strumentali.

Art. 7

Controlli immunoematologici sui campioni di sangue dei donatori

1. Ad ogni prelievo debbono essere effettuati i seguenti controlli immunoematologici sull'unità raccolta:

a) la determinazione ABO deve essere eseguita ricercando, obbligatoriamente, sia le caratteristiche antigeniche (sulle emazie) che quelle anticorpali (sul siero o plasma). Le indagini verranno effettuate con tecnica idonea (es. su piastra o in provetta a temperatura di laboratorio o con altre procedure manuali o automatiche validate), cimentando le emazie in esame con i sieri test anti-A, anti-B e anti-A,B (la ricerca con il siero assorbito o lectina anti-A1 é opzionale) ed il siero (o il plasma) con le emazie test A1, A2 e B;

b) la determinazione delle caratteristiche Rh (D) «standard» va eseguita con tecnica idonea (es. su piastra riscaldata o in provetta a 37 °C) con siero test anti-D (anti Rh o con altra metodica di analoga sensibilità e specificità). Qualora questo test risulti negativo si deve eseguire la ricerca del sottotipo Du (di norma con il test indiretto all'antiglobulina). Quando il test per D o Du é positivo, il sangue sarà etichettato come Rh positivo. Quando ambedue i test per D e Du sono negativi, il sangue sarà etichettato come Rh negativo;

c) ricerca di alloanticorpi irregolari antieritrocitari, che possono avere rilevanza clinica o trasfusionale.

2. Alla prima donazione e all'iscrizione alla donazione periodica é necessario procedere su campioni di sangue dei donatori alla determinazione del fenotipo Rh completo cimentando (di norma, in provetta a 37 °C) le emazie del donatore con sieri anti-C (anti-rh'), anti-c (anti-hr'), anti-E (anti-rh'') ed anti-e (anti-hr''').

3. Inoltre é consigliabile determinare le caratteristiche Kell dei donatori all'iscrizione alla donazione periodica, cimentando le emazie, al test indiretto all'antiglobulina o con metodica di analoga sensibilità e specificità, con siero test anti-Kell (anti-K1). Nel caso che tale ricerca risultasse positiva, sarà necessario eseguire anche l'indagine con il siero antitetanico anti-Cellano (anti-K2).

4. Un accurato programma di controllo di qualità deve essere assicurato per ogni procedura immunoematologica, basato su controlli di qualità interni ed esterni secondo

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)
Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



i seguenti criteri:

- a) le procedure di controllo di qualità interne devono comprendere controlli sui reagenti, sulle tecniche e sugli strumenti;
- b) la partecipazione ad un regolare controllo esterno di qualità deve completare il programma. Le metodiche sottoposte al controllo devono almeno comprendere: la tipizzazione ABO/Rh(D), la determinazione del fenotipo e la ricerca degli alloanticorpi antieritrociti.

TITOLO III CRITERI DI PROTEZIONE DEL DONATORE

Art. 8

1. I dati contenuti nella scheda e rilevati dall'esame clinico sia all'accettazione che dopo, debbono essere attentamente valutati da un medico esperto in medicina trasfusionale, al fine di evitare qualsiasi danno al donatore in conseguenza del salasso.

Art. 9

1. Il donatore deve essere persona sana, in buone condizioni generali, di peso non inferiore a 50 Kg e di età non inferiore ai 18 anni.

Art. 10

1. Ad ogni donazione il prelievo di sangue deve essere pari a 450 ml \pm 10%.

Art. 11

1. La frequenza annua non deve essere superiore a quattro donazioni di sangue intero nell'uomo e a due nella donna in età fertile; l'intervallo fra due donazioni non deve essere inferiore a novanta giorni. Frequenza inferiore sarà condizionata dal bilancio del ferro.

Art. 12

1. A giudizio discrezionale del medico, il donatore abituale può essere accettato anche dopo i 65 anni; in caso di prima donazione, sempre sotto la discrezionalità del medico, l'età non deve superare i 60 anni. In entrambi i casi, oltre ai normali requisiti previsti per l'accettazione, deve essere in particolare controllata la situazione cardiovascolare.

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)
Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



Art. 13

1. L'emoglobina non deve essere inferiore nelle donne a 12,5 DL e negli uomini a 13,5 DL; l'ematocrito non deve essere inferiore, rispettivamente a 48% e 41%.
2. In casi particolari, per esempio in regioni con elevata incidenza di alfa o beta talassemia, sono possibili deroghe a questi limiti; i portatori sani possono essere accettati, a giudizio e sotto la responsabilità del medico del servizio trasfusionale, con valori lievemente inferiori di emoglobina, ma la frequenza di donazioni/anno deve essere ridotta.

Art. 14

1. Il polso non deve presentare alterazioni di ritmo e deve avere una frequenza media tra 50 e 100 al m'; un candidato donatore con alta tolleranza all'attività sportiva, può essere accettato anche con frequenza inferiore.

Art. 15

1. La pressione sistolica deve essere compresa fra 110 e 180 mm.Hg e quella diastolica fra 50 e 100. Alterazioni della pressione e/o del polso suggeriscono ulteriori accertamenti sulle condizioni cardiocircolatorie.
2. Deroghe dai detti valori di polso e pressione sono consentite a giudizio e sotto la responsabilità del medico del servizio trasfusionale.

Art. 16

1. La gravidanza in atto costituisce elemento di inidoneità temporanea.
2. Dopo il parto o dopo interruzione della gravidanza é sospesa per un anno la donazione

Art. 17

1. Non può essere ammesso al prelievo il donatore addetto a lavori pesanti o di particolare impegno qualora non possa fruire di almeno 24 ore di riposo dopo il prelievo.

Art. 18

1. L'inidoneità temporanea del donatore risulta da uno stato di ebbrezza alcolica o da condizioni psichiche alterate.
2. Definitivamente non idonei devono essere considerati il soggetto alcolista cronico ed il soggetto tossicodipendente.

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)
Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



TITOLO IV CRITERI DI PROTEZIONE DEL RICEVENTE

Art. 19

1. La trasfusione di sangue, di emocomponenti e di emoderivati costituisce una pratica terapeutica non esente da rischi; necessita pertanto del consenso informato del ricevente.

Art. 20

1. Non possono essere accettati come donatori per dodici mesi coloro che sono stati a contatto con epatitici; non possono essere accettati come donatori per almeno cinque anni coloro che hanno ricevuto una o più trasfusioni di sangue.

Art. 21

1. I donatori che hanno soggiornato in zona ad endemia malarica possono essere accettati dopo un intervallo di sei mesi dal rientro, purché non presentino sintomi di malattia e non abbiano assunto farmaci antimalarici.
2. I donatori che hanno contratto malaria devono osservare tre anni di sospensione dalle donazioni a partire da quando sono diventati asintomatici.
3. In caso di profilassi antimalarica la sospensione dura tre anni dopo il trattamento e rimane condizionata all'assenza di sintomatologia. Per le donazioni destinate alla preparazione di plasma e plasmaderivati completamente privi di globuli rossi non si applicano norme restrittive.

Art. 22

1. Persone recentemente immunizzate con tossoidi o virus uccisi, vaccini batterici o da riketsie sono accettabili se asintomatici e afebrili: non sono esclusi pertanto dal prelievo i soggetti vaccinati contro l'epatite B, tetano, difterite, pertosse, febbre tifoide e paratifoide, colera, febbre delle Montagne Rocciose, influenza, poliomielite e peste. Le stesse regole si applicano per il vaccino antirabbia, a meno che il vaccino non sia praticato in seguito a morsicatura di un animale affetto da rabbia: in questo caso il donatore dovrà essere escluso per un anno dalla data del morso.

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)
Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



Art. 23

1. In casi di inoculazione con virus-vaccini vivi attenuati quali l'antipolio, morbillo, parotite e febbre gialla, i donatori sono sospesi per due settimane: per la rosolia quattro settimane; nei trattamenti con immunoglobuline contro l'epatite B un anno.

Art. 24

1. Sono temporaneamente sospesi gli affetti da brucellosi se non clinicamente guariti da almeno due anni.

Art. 25

1. I soggetti senza dimostrabili markers di epatite ma con storie di ittero o di epatite ed implicati in più di un caso di sospetta epatite post-trasfusionale sono esclusi dalla donazione.

2. Non comporta esclusione la presenza di anti-HbsAg.

3. Il donatore che risulta essere l'unico ad aver dato sangue ad un paziente affetto poi da epatite post-trasfusionale deve essere escluso.

TITOLO V INFORMAZIONI AL DONATORE, RICHIESTA DI CONSENSO

Art. 26

1. Il consenso del candidato donatore deve essere dato per iscritto dopo che la procedura é stata spiegata in modo comprensibile per il donatore, ponendolo in condizioni di fare domande ed eventualmente rifiutare il consenso.

2. Il responsabile delle strutture trasfusionali di cui agli articoli 5 e 6 della Legge n. 107/1990 deve predisporre una procedura ai fini di comunicare al donatore qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e/o negli esami di controllo.

Art. 27

Requisiti del donatore

1. Per le plasmaferesi occasionali, attuate con intervalli superiori ai novanta giorni l'idoneità del donatore viene valutata con gli stessi criteri adottati per la donazione di sangue intero.

2. Per il donatore inserito in un programma di plasmaferesi continuativa le

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)

Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



caratteristiche di idoneità devono essere le seguenti:

a) età compresa fra i 18 e i 55 anni;

b) idoneità alla donazione del sangue intero, secondo i criteri esposti ai punti precedentemente esaminati, fatta eccezione per l'Hb i cui valori minimi non dovranno essere inferiori agli 11,5 g/DL nella donna e ai 12,5 g/DL nell'uomo;

c) protidemia non inferiore ai 6 g%; quadro elettroforetico non alterato.

3. La periodicità dei controlli deve essere almeno semestrale.

Art. 28

Consenso informato

1. La plasmaferesi può essere fatta solo su donatore consenziente, che sia stato preventivamente e adeguatamente informato. A tale fine verrà da lui controfirmato un modulo-questionario, che consenta una chiara comprensione della procedura e la possibilità, eventuale, di rifiutare la prestazione.

Art. 29

1. Donazione di plasma mediante emaferesi con procedura automatizzata:

a) prelievo massimo di 650 ml per singola donazione, di l. 1,5 al mese e 10 litri all'anno;

b) la perdita di eritrociti deve essere contenuta sotto i 20 ml la settimana;

c) l'intervallo minimo consentito tra due donazioni di plasma e tra una donazione di plasma e una di sangue intero o citoferesi deve essere almeno di quattordici giorni mentre quello tra una donazione di sangue intero o citoferesi e una di plasma deve essere di almeno un mese.

CAPO II

DONAZIONE DI PIASTRINE MEDIANTE EMAFERESI

Art. 30

1. Per la donazione di piastrine mediante emaferesi, sono richiesti gli stessi requisiti necessari per l'idoneità alla donazione di sangue intero, con l'aggiunta di un normale assetto emocoagulativo (conteggio piastrinico, PTT e protrombinemia).

2. Sono anche esclusi dalla donazione in emaferesi i donatori con anamnesi personale di sindrome emorragica, ipertensione, diabete, patologia gastrointestinale di tipo emorragico e che abbiano assunto negli ultimi cinque giorni farmaci ad azione

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)

Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



antiaggregante piastrinica.

3. In particolare il numero di piastrine non deve essere inferiore a 150.000/mmc.

Art. 31

Consenso informato

1. Lo stesso richiesto per la plasmaferesi.

Art. 32

Modalità di donazione

1. Donazione di piastrine mediante emaferesi:

a) prelievo minimo corrispondente agli standards indicati dall'art. 21 del decreto ministeriale 27 dicembre 1990;

b) la perdita di eritrociti deve essere contenuta sotto i 20 ml. la settimana;

c) di norma il numero massimo consentito di piastrinoaferesi per il donatore periodico é di sei all'anno.

2. L'intervallo minimo consentito tra una piastrinoaferesi ed una donazione di sangue intero deve essere di quattordici giorni, mentre quella tra una donazione di sangue intero ed una piastrinoaferesi deve essere di un mese.

3. Per particolari esigenze terapeutiche, tali limiti possono essere modificati dal medico trasfusionista.

CAPO III

DONAZIONE DI LEUCOCITI MEDIANTE EMAFERESI

Art. 33

Requisiti del donatore

1. Gli stessi richiesti per la donazione di piastrine mediante emaferesi.

2. In particolare il numero dei leucociti non deve essere inferiore a 6000/mn.

Art. 34

Consenso informato

1. Lo stesso richiesto per la plasmaferesi.

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)

Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



Art. 35

Donazione di leucociti mediante emaferesi

1. La donazione di leucociti mediante emaferesi si effettua secondo le seguenti modalità:

a) prelievo di almeno 10 miliardi di leucociti totali per singola donazione;

b) il numero massimo consentito di donazioni per donatore non premedicato é uguale a sei all'anno.

2. In caso di premedicazione con steroidi, il numero massimo di procedure é di quattro all'anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)

Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



ALLEGATO N. 1

MODULO DI ACCETTAZIONE E CONSENSO ALLA DONAZIONE

Questionario

Sig..... nato a il Sesso M F Residente a Via..... Tel. abitazione Tel. ufficio		
Oltre alle comuni affezioni (varicella, morbillo, rosolia ecc.) ha sofferto altre malattie dell'infanzia ?	NO	SI
Ha sofferto o soffre di convulsioni e/o svenimenti, attacchi epilettici, malaria, ulcera gastrica o duodenale, malattie cardiovascolari, malattie veneree, tubercolosi, dolori toracici o affanno, tumori benigni o maligni, allergie, sanguinamento prolungato dopo un taglio od un'estrazione dentaria, diabete, brucellosi ?	NO	SI
È stato sottoposto ad interventi chirurgici ? Quale ?.....	NO	SI
È stato recentemente vaccinato ? Quale ? Quando ?	NO	SI
Negli ultimi tre anni ha fatto viaggi all'estero ? Dove ? Quando ?	NO	SI
È attualmente in buona salute ?	NO	SI
Ha notato perdita di peso negli ultimi tempi ?	NO	SI
Ha avuto infezioni delle vie respiratorie (tosse, raffreddori, bronchite) ?	NO	SI
Ha mai avuto flebiti o tromboflebiti ?	NO	SI
Ha sofferto di epatite od itterizia ?	NO	SI
Negli ultimi sei mesi si è sottoposto a tatuaggi ?	NO	SI
Negli ultimi sei mesi si è sottoposto a foratura delle orecchie ?	NO	SI
Negli ultimi sei mesi si è sottoposto ad agopuntura ?	NO	SI
Negli ultimi sei mesi ha avuto trasfusioni di sangue o derivati ?	NO	SI

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)

Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it



Sta facendo terapie farmacologiche o é in cura dal suo medico ?	NO	SI
Ha mai assunto sostanze stupefacenti ?	NO	SI
È dedito all'alcool ?	NO	SI
Da quante ore é digiuno ?	NO	SI
Solo per donne:		
È in periodo mestruale ?	NO	SI
È in gravidanza ?	NO	SI
È passato un anno dall'ultimo parto ?	NO	SI
Ha avuto aborti nell'ultimo anno ?	NO	SI
Il sottoscritto dichiara di aver compilato in maniera veritiera il questionario di cui sopra, di aver preso visione del comunicato informativo sull' AIDS, di aver ottenuto ampia spiegazione delle procedure di prelievo, di non aver donato sangue negli ultimo novanta giorni e di sottoporsi volontariamente al salasso presso questo servizio trasfusionale.		
Data	Firma	
<i>Riservato al servizio trasfusionale</i> Nuovo donatore SI NO Peso Kg. Altezza cm Pressione Hb G Ht% Data ed ora della donazione Quantità prelevata ml. Motivo della sospensione Data Firma del medico		



ALLEGATO N. 2

Caro amico,

esistono malattie infettive come l'epatite e l'AIDS che possono essere trasmesse anche mediante la trasfusione di sangue.

Alcune abitudini di vita espongono maggiormente al rischio di contrarre queste infezioni e quindi di trasmetterle; poiché i test di laboratorio non sono sempre in grado di identificare i soggetti infettatisi di recente, si rende necessario escludere dalla donazione (temporaneamente o definitivamente) le persone che possono essersi esposte a questi rischi.

I principali criteri di esclusione sono qui riportati.

CRITERI DI ESCLUSIONE DALLA DONAZIONE

Esistenza nella storia personale di:

Assunzione di droghe;

Rapporti omosessuali;

Rapporti sessuali con persone sconosciute;

Trasfusioni ricevute (anche in un lontano passato);

Epatite o ittero;

Malattie veneree;

Positività per il test della sifilide (TPHA o VDRL);

Positività per il test dell'AIDS (anti-HIV1);

Positività per il test dell'epatite B (HBsAg);

Positività per il test dell'epatite C (anti-HCV);

rapporti sessuali con persone incluse in questo elenco.

Chi effettua la donazione di sangue compie un atto generoso di profondo significato filantropico, pertanto, se ha solo il dubbio di poter creare danno al paziente, deve astenersi dalla donazione.

Il colloquio con il medico, vincolato dal più rigoroso segreto professionale e d'ufficio, potrà aiutarLa a chiarire ed a valutare insieme possibili esposizioni a rischi.

Le ricordiamo inoltre che la donazione non comporta alcun rischio di contrarre queste infezioni, poiché ad ogni prelievo viene utilizzato materiale sterile che viene eliminato dopo l'uso.

A nome dei nostri pazienti La ringraziamo per la sensibilità dimostrata e per aver compreso la grande importanza che hanno le raccomandazioni contenute in questa lettera.

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
FRATRES SCARPERIA**

Via San Martino, 4 - Scarperia (FI)

Tel. 0558430990 fax 0558430596

www.fratrescarperia.it info@fratrescarperia.it